



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fomovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **07 Novembre 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **WARRANT GROUP S.R.L.**, ai fini dell'accesso allo strumento della **CIG in deroga, ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011.**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Gianluigi Baroni e Francesca Tironi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le Paolo Proietti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martuffi.

Le REGIONI EMILIA ROMAGNA e PIEMONTE, benché formalmente convocate, risultano assenti.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte della REGIONE PIEMONTE delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga - non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- la **Warrant Group S.r.l.** (d'ora in poi Società) è operativa nel settore della consulenza finanziaria e dei servizi alle imprese nei comparti dell'innovazione, dello sviluppo tecnologico e della formazione, occupando complessivamente n. **92** dipendenti ai quali applica il CCNL del Commercio/Terziario;
- con nota trasmessa il 10.10.2012 (Prot. 22166 del 15.10.2012) la Società ha presentato istanza al fine dell'espletamento dell'esame congiunto, utile per l'accesso e la concessione della misura di sostegno al reddito della CIG in deroga a copertura di un periodo di contrazione dell'attività;

- con nota del 22.10.2012 (Prot. n. 22844) questo Ministero ha, pertanto, convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'incontro del 25 Ottobre u.s., incontro posticipato, giusta richiesta di rinvio agli atti (Prot. n. 23056 del 24.10.2012), all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della richiesta di sostegno al reddito dei propri dipendenti. In particolare la Società ha evidenziato come la crisi generalizzata del settore di riferimento abbia avuto ripercussioni negative sull'andamento della società stessa che già nel 2011 ha registrato un calo di fatturato rispetto all'annualità 2010, consolidatosi nei primi nove mesi del 2012 con previsioni di ulteriori perdite alla chiusura del corrente esercizio 2012;
- la Società, a fronte della dichiarata fase di sofferenza, nel tentativo di limitarne i danni e mantenere i livelli occupazionali sta già operando attraverso una serie di interventi (ad es. riduzione/contenimento dei costi di struttura, razionalizzazione di strutture e processi operativi) volti anche all'ottimizzazione dell'organizzazione lavorativa. Interventi, questi ultimi, che si collocano nell'ambito di un più ampio piano di riorganizzazione aziendale, nelle more della cui realizzazione, le Parti Sociali, pertanto, concordano di ricorrere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori interessati.

CONSIDERATA

la **Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co. 8, dell'art. 19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

VISTO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni e detta le condizioni per la concessione dei periodi di CIG in deroga.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della autorizzazione al trattamento di **CIG in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)** per il periodo a decorrere dal 12.11.2012 fino al 31.12.2012, con riguardo ad un numero massimo di **92 lavoratori**, pari all'intero organico occupato presso le sedi come di seguito specificato:

- **Regione Emilia Romagna – n. 85 lavoratori**
 - [n. 83 occupati presso la sede di Correggio (RE) di cui n. 14 Apprendisti e n 3 Part Time (1 Part Time al 75 % e n. 2 Part Time all'80%)]
 - [n. 2 occupati presso la sede di Casalecchio di Reno (BO) di cui n. 1 Apprendista]
 - **Regione Piemonte - n. 7 lavoratori** occupati presso la sede di Plossasco (TO) di cui n. 2 Part Time (1 al 70% e 1 al 75%)
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in **Cig con riduzione media del 40%** dell'orario di lavoro, che nell'arco temporale di riferimento della Cassa integrazione potrà prevedere punte di utilizzo **del 100%**, pur rimanendo invariato l'utilizzo medio di cui sopra.
 3. Ai lavoratori sospesi sarà applicato il criterio della rotazione in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa, fermo restando il criterio verticale ed in maniera omogenea tra le categorie di appartenenza e tenuto conto della fungibilità delle mansioni svolte. Per ulteriore dettaglio nell'applicazione del criterio della rotazione nonché per le modalità di attuazione della cassa le Parti Sociali si rinviano ad intese già raggiunte.
 4. La Società anticiperà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
 5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
 6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte - eccezion fatta per la Regione Piemonte per le motivazioni già esposte - dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
 7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
 8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
 9. Le Parti sociali concordano altresì di incontrarsi, a richiesta di parte, in sede territoriale al fine di monitorare l'andamento della CIG in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.

Warrant Group S.r.l.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Le OO.SS.